

1-5 / 2017



UNIVERSITÀ
DEL SALENTO

Normativa Regolamenti

LEGGE 11 dicembre 2016, n. 232 (in G.U. n. 297 del 21 dicembre 2016 Suppl. Ord. n. 57; in vigore dal 1° gennaio 2017)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.

DECRETO LEGISLATIVO 19 gennaio 2017, n. 3 (in G.U. n. 15 del 19 gennaio 2017; in vigore dal 3 febbraio 2016)
Attuazione della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea.

LEGGE 5 gennaio 2017, n. 4 (in G.U. n. 16 del 20 gennaio 2017; in vigore dal 4 febbraio 2017)
Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche.

LEGGE 17 febbraio 2017, n. 15 (in G.U. n. 43 del 21 febbraio 2017; in vigore dal 22 febbraio 2017)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, recante disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio.

LEGGE 27 febbraio 2017, n. 18 (in G.U. n. 49 del 28 febbraio 2017; in vigore dal 1° marzo 2017)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno.

LEGGE 27 febbraio 2017, n. 19 (in G.U. n. 49 del 28 febbraio 2017 – Suppl. Ord. n. 14; in vigore dal 1° marzo 2017)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative, con in calce il testo coordinato.

D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21 (in G.U. n. 59 dell'11

marzo 2017; in vigore dal 12 marzo 2017)

Regolamento recante criteri e modalità di attuazione dell'articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali, ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE – DECRETO 6 febbraio 2017, n. 22 (in G.U. n.60 del 13 marzo 2017; in vigore dal 28 marzo 2017)

Regolamento di attuazione dell'articolo 69, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sulla garanzia per l'esecuzione delle sentenze di condanna a favore del contribuente.

LEGGE 15 marzo 2017, n. 33 (in G.U. n. 70 del 24 marzo 2017; in vigore dal 25 marzo 2017)

Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - DECRETO 14 febbraio 2017 n. 34 (in G.U. n. 70 del 24 marzo 2017; in vigore dall'8 aprile 2017)

Regolamento sulle modalità di costituzione delle camere arbitrali, di conciliazione e degli organismi di risoluzione alternativa delle controversie di cui agli articoli 1, comma 3, e 29, comma 1, lettera n), della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2017, n. 35 (in G.U. n. 72 del 27 marzo 2017; in vigore dall'11 aprile 2017)

Attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno.

DECRETO-LEGGE 27 marzo 2017, n. 36 (in G.U. n. 74 del 29 marzo 2017; in vigore dal 29 marzo 2017)

Proroga di termini relativi alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione.

DECRETO LEGISLATIVO 6 marzo 2017, n. 40 (in G.U. n. 78 del 3 aprile 2017; in vigore dal 18 aprile 2017)

Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a

norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106.

DECRETO LEGISLATIVO 17 febbraio 2017, n. 42 (in G.U. n. 79 del 4 aprile 2017; in vigore dal 19 aprile 2017)

Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161.

LEGGE 18 aprile 2017, n. 48 (in G.U. n. 93 del 21 aprile 2017; in vigore dal 22 aprile 2017)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città.

LEGGE 7 aprile 2017, n. 47 (in G.U. n. 93 del 21 aprile 2017; in vigore dal 6 maggio 2017)

Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati.

LEGGE 20 aprile 2017, n. 49 (in G.U. n. 94 del 22 aprile 2017; in vigore dal 23 aprile 2017)

Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, recante disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti, con in calce il testo coordinato.

DECRETO-LEGGE 24 aprile 2017, n. 50 (in G.U. n. 95 del 24 aprile 2017 - Suppl. Ord. n. 20; in vigore in pari data)

Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.

DECRETO-LEGGE 2 maggio 2017, n. 55 (in G.U. n. 100 del 2 maggio 2017; in vigore in pari data)

Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia S.p.A.

DECRETO LEGISLATIVO 19 aprile 2017, n. 56 (in G.U. n. 103 del 5 maggio 2017 - Suppl. Ord. n. 22; in vigore dal 20 maggio 2017)

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; v. anche il testo in formato .pdf, con le note illustrative e di raccordo.

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 59 (in G.U. n. 112 del 16 maggio 2017 - Suppl. Ord. n. 23; in vigore dal 31 maggio 2017)

Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria.

Circolari, Comunicati e Direttive

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA – DECRETO 2 dicembre 2016 (in G.U. n. 14 del 18 gennaio 2017)

Istituzione dell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – DECRETO 2 dicembre 2016 (in G.U. n. 20 del 25 gennaio 2017)

Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri del 17 febbraio 2017 n. 13, sulla riforma della P.A. e delle società partecipate.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO – Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri del 24 marzo 2017 n. 20 (su proroga termini di rottamazione delle cartelle esattoriali, contributi all'editoria, disposizioni in materia di dirigenza sanitaria, ecc.).

D.P.C.M. 27 marzo 2017 (in G.U. n. 106 del 9 maggio 2017)

Approvazione del regolamento di organizzazione dell'Agenzia per l'Italia digitale.

ANAC – delibera n. 1293 del 16 novembre 2016 (in G.U. n. 2 del 3 gennaio 2017)

Linee guida n. 6, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Indicazione dei mezzi di prova adeguati a delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice».

ANAC – delibera 28 dicembre 2016 n. 1309 (in G.U. n. 7 del 10 gennaio 2017)

Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013.

ANAC – delibera 21 dicembre 2016 n. 1374

Oggetto: chiarimenti in merito all'applicabilità dell'istituto del soccorso istruttorio ai casi di mancata presentazione, incompletezza o altre irregolarità relative ai patti di integrità di cui all'art. 1, comma 17, l. n. 190/2012 – richiesta di parere.

ANAC - Delibera n. 384 del 29 marzo 2017

Conflitto di interessi fra membro della commissione esaminatrice nominata con riferimento alla procedura valutativa per la copertura di un posto di professore ordinario di Diritto amministrativo indetta dall'Università di XXXXX con bando del XXXXX:

a) ai fini della sussistenza di un conflitto di interessi fra un componente della commissione valutativa e un candidato, la collaborazione professionale o la comunanza di vita, per assurgere a causa di incompatibilità, così come disciplinata dall'art. 51 c.p.c., deve presupporre una comunione di interessi economici o di vita tra gli stessi di particolare intensità e tale situazione può ritenersi esistente solo se detta collaborazione presenti i caratteri della sistematicità, stabilità, continuità tali da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale;

b) la fattispecie rappresentata, sebbene possa legittimamente ingenerare il sospetto che la valutazione della candidata non sia stata oggettiva e genuina, non sembra sufficiente ad affermare l'esistenza di un rapporto di collaborazione costante e assoluto tale da determinare una situazione di incompatibilità da cui possa sorgere l'obbligo di astensione del commissario;

c) la valutazione della ricorrenza di una causa di incompatibilità di cui all'art. 51 c.p.c spetta all'amministrazione che deve verificare le autodichiarazioni rilasciate dai commissari ai fini del citato art. 51, le quali devono riportare l'indicazione della tipologia di eventuali rapporti a qualsiasi titolo intercorsi o in essere con il candidato;

d) l'opportunità di introdurre all'interno del Codice Etico dell'Università XXXX specifici obblighi di astensione, in materia di concorsi universitari, finalizzati ad evitare di incorrere in situazioni di conflitto di interesse reale o anche solo potenziale;

ANAC – delibera 11 gennaio 2017 n. 1 (in G.U. n. 26 del 1° febbraio 2017)

Indicazioni operative per un corretto perfezionamento del CIG.

ANAC – comunicato (in G.U. n. 26 del 1° febbraio 2017)

Modelli di segnalazione all'Autorità per le comunicazioni utili ai fini dell'esercizio del potere sanzionatorio della Autorità, relativamente ad Operatori Economici nei cui confronti sussistono cause di esclusione ex art. 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché per le notizie, le informazioni dovute dalle stazioni appaltanti ai fini della tenuta del casellario informatico.

ANAC – delibera 21 dicembre 2016 (in G.U. n. 43 del 21 febbraio 2017)

Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23

dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2017.

ANAC – provvedimento 15 febbraio 2017 (in G.U. n. 49 del 28 febbraio 2017)

Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici.

ANAC – comunicato del 15 febbraio 2017 (depositato il 1° marzo 2017)

Oggetto: presupposti di ammissibilità e modalità di presentazione delle istanze per il rilascio del parere sulla congruità del prezzo, ai sensi dell'art. 163 del d.l.gs. n. 50/2016.

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE – comunicato del 12 aprile 2017

Oggetto: determinazione n. 241 dell'8 marzo 2017 "Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del d. lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali».

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE – delibera 29 marzo 2017 n. 330 (in G.U. n. 91 del 19 aprile 2017)

Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione.

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE – delibera 29 marzo 2017 n. 328 (in G.U. n. 91 del 19 aprile 2017)

Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi nonché sul rispetto delle regole di comportamento dei pubblici funzionari.

ANAC - comunicato del Presidente del 17 maggio 2017

Oggetto: Chiarimenti in ordine alla pubblicazione degli emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica percepiti dai dirigenti (art. 14, co. 1-ter del d.lgs. 33/2013).

Il Consiglio di Stato ha reso il parere sullo schema di decreto legislativo recante la riforma del ciclo della misurazione e della valutazione della performance

PARERI CONSIGLIO DI STATO

Il Consiglio di Stato ha emesso diversi pareri sulla riforma Madia della P.A., approvata con legge 7 agosto 2015, n. 124, di seguito se ne riportano alcuni.

Cons. St., comm. spec., 14 marzo 2017, n. 638

Parere favorevole con osservazioni sul decreto correttivo del Testo unico sulle partecipate (d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 – "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica").

Primo parere che viene reso su un "decreto correttivo"

della legge Madia finalizzato anche all'esecuzione della sentenza n. 251 del 2016 della Corte costituzionale con cui era stata dichiarata l'incostituzionalità della legge Madia perché su alcuni decreti (come quello sulla società partecipate) non prevedeva l'"intesa" con le Regioni, ma soltanto il loro "parere". Lo stesso Consiglio di Stato aveva indicato con precedente parere (n. 83 del 17 gennaio 2017) lo strumento dei "decreti correttivi" quale mezzo per la prosecuzione del processo di riforma. Nel merito del provvedimento, il Consiglio di Stato afferma che il decreto correttivo non dovrebbe limitarsi ad attuare la sentenza della Corte costituzionale, ma dovrebbe introdurre ogni modifica finalizzata a rendere funzionanti, nella pratica, le norme originarie.

Il CS ha rilevato, in particolare, che il monitoraggio delle problematiche emerse dopo l'entrata in vigore della riforma risulta carente e ha dato, quindi, indicazioni non soltanto sulle norme del correttivo, ma anche sulle norme del testo unico che non vengono modificate dallo schema e che, invece, richiederebbero un intervento alla luce delle incertezze emerse nella prassi, o delle disfunzioni già segnalate dal parere sullo schema originario (n. 968 del 2016) e ancora attuali.

Tra i vari rilievi:

- la perdurante criticità di attribuire al Presidente del Consiglio dei Ministri il potere di escludere singole società dall'applicazione della riforma, con semplice provvedimento amministrativo, con possibile violazione del principio di legalità e dubbio fondamento nella legge di delega; - la più grave criticità di estendere, con il correttivo, tale potere derogatorio anche ai Presidenti delle Regioni; - l'incertezza sul riparto tra giudice civile e giudice contabile sulla responsabilità dei amministratori delle società partecipate; - l'esigenza di rendere effettivo il principio di "fallibilità" delle società pubbliche, raccordandone la disciplina con la norma del t.u. che impone alle amministrazioni locali partecipanti di accantonare nel bilancio un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato delle società in *house*, misura che "negherebbe in radice la possibilità per le società in *house* di fallire" e che potrebbe risolversi anche in un indebito aiuto di Stato; - la necessità di pervenire ad una riunificazione della disciplina in tema di enti in *house* contenuta sia nel t.u. sulle società partecipate, che nel codice dei contratti pubblici e di chiarirne alcuni aspetti, tra cui la modalità di scelta del socio privato; - l'opportunità di specificare che il codice dei contratti pubblici si applica anche agli acquisti di beni e servizi da parte delle società pubbliche; - l'importanza del ruolo del Ministero, prima, e delle Regioni, poi, contro le elusioni dalla riforma, e della fase transitoria di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche attuali entro il 30 giugno 2017.

Cons. St., comm. spec., 21 aprile 2017, n. 916

Parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto legislativo di riforma del pubblico impiego.

Il parere è favorevole ma reca alcune significative osservazioni e si pone in logica sequenza temporale rispetto ai decreti correttivi in materia di licenziamento disciplinare (n. 891 del 18 aprile 2017) e sulla dirigenza sanitaria (n. 898 del 19 aprile 2017) ed è seguito da quello in materia di performance di cui si dirà appresso. Apprezzati dal CS gli obiettivi della riforma: -creazione di un apparato professionale qualificato ed adeguato, regolato dal merito e orientato al servizio, capace di interagire fattivamente con le esigenze dell'utenza, vista come titolare principale del potere di controllo diffuso sul funzionamento della P.A.

Tra i rilievi di ordine generale, il Consiglio di Stato segnala:

- la mancata attuazione di alcune parti della delega: ad esempio, in materia di prove concorsuali che privilegino i casi pratici, o di soppressione del voto minimo di laurea, o di svolgimento dei concorsi;
- la criticità del ricorso a "linee guida ministeriali", sia per l'uso di un termine che potrebbe creare confusione con la materia di contratti pubblici (meglio parlare di "linee di indirizzo"), sia per la necessità di chiarire la loro natura giuridica (che può essere solo amministrativa), sia per il possibile rischio che tali linee introducano direttamente una parte della disciplina delegata, al di fuori del controllo del Parlamento;
- l'esigenza di una ulteriore valorizzazione del titolo di dottore di ricerca;
- la necessità di un maggiore raccordo con le recenti riforme del lavoro privato;
- l'importanza di un adeguato monitoraggio sul funzionamento della riforma;
- la rilevanza di un limitato, investimento (o re-investimento) finanziario, se non altro per la eventuale riconversione degli apparati burocratici o per il loro riassetto organizzativo per il raggiungimento dei nuovi obiettivi.

Il CS raccomanda di vigilare sul rispetto, nella pratica, dei confini tra legislazione e contrattazione, per evitare limitazioni di fatto dell'autonomia collettiva e reintroduzione di meccanismi di regolazione autoritativa. "Punto fondamentale del disegno riformatore" secondo il CS deve essere il definitivo superamento della tradizionale "dotazione organica" delle PPAA e l'introduzione di un "**piano del fabbisogno effettivo del personale**". Tale piano assume per il CS "un ruolo [...] di modernizzazione", poiché costituisce uno strumento di conoscenza delle nuove esigenze professionali e può "consentire anche la tempestiva individuazione delle professioni del futuro". Tuttavia fondamentale per il

funzionamento di un simile meccanismo è un attento monitoraggio a cura del Dipartimento per la funzione pubblica.

Apprezzata è la previsione dell'utilizzo delle "Linee di indirizzo per la pianificazione dei bisogni del personale", finalizzate ad orientare le amministrazioni nella predisposizione dei rispettivi piani, nonché sui poteri di vigilanza e di adeguamento ex post del Dipartimento della funzione pubblica.

Tra gli interventi in materia di concorsi pubblici, il parere rileva che:

- la prevalenza accordata alla lingua inglese "appare ragionevole e opportuna";
- non sufficiente appare l'attuazione al principio di delega sulla valorizzazione del titolo di dottore di ricerca;
- necessaria una "incisiva semplificazione in tema di verifica dei titoli di partecipazione dei candidati", da compiersi solo dopo lo svolgimento delle prove scritte e soltanto nei confronti di coloro che abbiano effettivamente partecipato a tutte le prove scritte, consegnando i relativi elaborati.

Con riferimento alle restrizioni riguardanti il **ricorso al cd. lavoro flessibile**, il Consiglio di Stato ha evidenziato la problematicità di una disciplina ancora disorganica e oggetto di continui interventi da parte del giudice comunitario ed evidenziato l'utilità della: - introduzione di eventuali misure "sanzionatorie effettive, proporzionate e dissuasive" a fronte di un illegittimo ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato che, surrettiziamente, mascherino un rapporto di lavoro a tempo indeterminato; - la previsione espressa che, in caso di ricorso illegittimo al lavoro flessibile, al lavoratore è dovuto comunque il risarcimento di cui all'art. 28, comma 2, del d. lgs. n. 81 del 2015.

Quanto alla **stabilizzazione del personale precario**, il CS ha rilevato che:

- la previsione di assunzioni dirette "costituisce una rilevante eccezione al principio del concorso pubblico di cui all'art. 97 Cost.";
- ci si deve anche far "carico della posizione di quanti, per anni e magari per decenni, hanno prestato attività lavorativa in favore della pubblica amministrazione con contratti di lavoro flessibile";
- un attento monitoraggio può "...evitare che la norma finalizzata all'eliminazione del precariato si trasformi in una surrettizia – e inammissibile – sanatoria generale";
- è comunque preferibile lo strumento delle procedure concorsuali riservate rispetto a un'immissione "affidata al mero fatto di aver svolto dei compiti in favore dell'amministrazione".

Sulle misure di **sostegno alla disabilità**, il CS raccomanda un maggiore raccordo con le funzioni dell'INAIL e si sofferma sulla nuova, rilevante figura del responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità.

Rilevi articolati sono formulati dal Consiglio di Stato in relazione alle modifiche in tema di **responsabilità disciplinare**.

Cons. St., comm. spec., 21 aprile 2017, n. 917

Parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto legislativo recante la riforma del ciclo della misurazione e della valutazione della performance.

Nel parere si rileva anche che solo in parte sono state sviluppate le potenzialità della delega. In particolare le carenze rilevate riguardano: i presidi degli adempimenti della performance, la necessità di una validazione parziale della relazione, il ruolo e i poteri degli OIV, le garanzie di effettiva indipendenza per i componenti dell'OIV e sull'integrazione della performance con i meccanismi di bilancio.

Giurisprudenza

CASSAZIONE – SEZIONE LAVORO 12559/2017 – CAMERA DI CONSIGLIO DEL 02 FEBBRAIO 2017

Non sussiste un diritto soggettivo degli idonei in graduatoria alla copertura di posti vacanti tramite scorrimento di una graduatoria in corso di vigenza. In via prioritaria l'Amministrazione è tenuta ad avviare la procedura di mobilità di personale proveniente da altra amministrazione.

In materia va rilevato che la giurisprudenza amministrativa ha ancora oggi forti dubbi sulla prevalenza della mobilità volontaria rispetto allo scorrimento delle graduatorie ancora vigenti (Consiglio di Stato, sezione V, sentenza n. 3677/2016 a favore della priorità della mobilità, e all'opposto Consiglio di Stato, sezione III, sentenza n. n. 5230/2016, che ammette però che l'amministrazione possa, adeguatamente motivando, fare ricorso alla mobilità).

TAR Lazio – Sezione Prima Quater – ordinanza n. 01030/2017 REG.PROV.CAU.

Publicata il 02/03/2017 (n. 00564/2017 REG.RIC.) – Sigg. XXXXX c/ Garante per la protezione dei dati personali – Presidenza del Consiglio dei Ministri - **Trasparenza amministrativa – obblighi di pubblicazione delle PPA ex art. 14, comma 1-bis D.Lgs. n.33/2013¹ (1) dei dati relativi ai titolari dei incarichi dirigenziali.**

¹ D.Lgs n.33/2013: Art. 14 (Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali) 1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, (anche se non di carattere elettivo), di livello statale regionale e locale, (lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano) i seguenti documenti ed informazioni: a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo; b) il curriculum; c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti; e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti; f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2 della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.

^{1-bis}. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.)

I ricorrenti hanno impugnato diverse note del Segretario generale del Garante per la protezione dei dati personali chiedendone l'annullamento, previa sospensione, con preventiva disapplicazione dell'art. 14, comma 1-bis, d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblichino i dati di cui all'art. 14 comma 1, lett. c) ed f) del medesimo decreto legislativo anche per i titolari di incarichi dirigenziali e ove necessario con rimessione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea o alla Corte Costituzionale della questione in ordine alla compatibilità delle disposizioni in esame con la normativa rispettivamente europea e costituzionale.

Il TAR ha ritenuto sussistente la giurisdizione del Giudice Amministrativo nella materia della trasparenza amministrativa, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a), n. 6) del codice del processo amministrativo.

Con riferimento alla domanda cautelare ha poi ritenuto che sussistono i presupposti per l'accoglimento ravvisando:

- la rilevanza e consistenza delle questioni di costituzionalità e di compatibilità con le norme di diritto comunitario sollevate in ricorso;
- l'irreparabilità del danno paventato dai ricorrenti, discendente dalla pubblicazione online, anche temporanea, dei dati per cui è causa, da cui l'esigenza di salvaguardare la *res adhuc* integra nelle more della decisione del merito della controversia.

Consiglio di Stato sentenza n. 03631/2016 REG.PROV. COLL. - pubblicata il 12/08/2016 (n. 00052/2016 REG. RIC) – impugnativa sentenza TAR Lazio – Roma - sez. III n.13250/2015 avente ad oggetto diniego di accesso agli atti. Diritto di accesso e libertà di informare.

La decisione è di grande interesse avendo ad oggetto una vicenda in sé - come leggesi nella stessa pronuncia - normativamente complessa e connotata da arresti di giurisprudenza e da avvisi della dottrina non univoci e tuttora in divenire, inerenti ad aspetti seri e delicati a rilevanza costituzionale.

In primo luogo il Consiglio di Stato ha ritenuto necessario inquadrare correttamente la fattispecie portata al suo esame ritenendo che non fosse in discussione la ratio generale dell'accesso, ma la sua utilizzabilità da parte dell'appellante nella concreta situazione per cui era causa e nel contesto normativo della legge n. 241, invocato dall'appellante medesimo. Conseguentemente ha ritenuto non pertinente, ai fini del decidere, il noto arresto del Consiglio di Stato (cfr. Cons. St., V, 17 marzo 2015 n. 1370), secondo cui «[...] il diritto di accesso [...] è collegato a una riforma di fondo dell'Amministrazione, ispirata ai principi di democrazia partecipativa, della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa desumibili dall'art. 97 Cost., che s'inserisce a livello

comunitario nel più generale diritto all'informazione dei cittadini rispetto all'organizzazione e alla attività [...] amministrativa, quale strumento di prevenzione e contrasto sociale ad abusi e illegalità [...]».

Invero, il punto centrale della controversia era la soggezione del diritto di accesso alle stringenti regole fissate nell'art. 22 e ss. della Legge 7 agosto 1990 n. 241, e, quindi, la legittimazione dell'appellante al loro uso e, di conseguenza, ai rimedi che l'ordinamento appresta a garanzia di questo. Il giornalista appellante aveva infatti scelto di adoperare - nella formulazione della propria istanza di accesso - lo strumento ex artt. 22 e ss. della l. n.241/90 deducendo la propria "*libertà di informarsi per informare*".

Di tanto il TAR, nella sentenza appellata, aveva dato contezza, laddove aveva precisato che, se fosse «[...] sufficiente l'esercizio dell'attività giornalistica ed il fine di svolgere un'inchiesta [...] su una determinata tematica per ritenere, per ciò solo, il richiedente autorizzato ad accedere a documenti in possesso [...] (della P.A.) [...], sol perché genericamente riconducibili all'oggetto di detta "inchiesta", si finirebbe per introdurre una sorta di inammissibile azione popolare sulla trasparenza dell'azione amministrativa che la normativa sull'accesso non conosce [...]».

Pertanto l'istanza di accesso proposta in via amministrativa dall'appellante e la conseguente domanda giudiziale, secondo il Consiglio di Stato, dovevano essere valutate - al fine di saggiare la legittimità del diniego (*rectius*: silenzio) opposto dall'Amministrazione - alla luce dell'invocato disposto normativo, senza poter prendere in considerazione la successiva evoluzione della disciplina normativa in materia di trasparenza delle pubbliche amministrazioni e di conoscenza dei relativi atti.

Il Consiglio di Stato ha dunque richiamato l'opera di ridefinizione, svolta da dottrina e giurisprudenza, della formula dell'art. 21 Cost., giungendo a configurare una libertà di cronaca ed una più ampia libertà d'informare. Ciò ha portato al consolidamento dell'autonomia della libertà di informazione, in sé e rispetto alla libertà di opinione e di stampa, ma soprattutto la maturazione della differenza tra profilo attivo e profilo passivo della libertà stessa. In particolare, il primo profilo si sostanzia nella libertà d'informare (cioè di comunicare e diffondere idee e notizie), il secondo, che attiene ai destinatari dell'informazione, si specifica nella libertà di esser informati, ma come mero risvolto passivo della libertà d'informare, oltre che nella libertà di accedere alle informazioni. L'interpretazione evolutiva dell'art. 21 Cost., ha concentrato l'attenzione sulle posizioni soggettive inerenti alla libertà di informarsi, con particolare riguardo sia all'interesse a ricevere le notizie in circolazione e non coperte da segreto o da riservatezza,

sia all'interesse a ricercare le notizie.

L'appellante ha azionato in giudizio l'interesse, di più complessa fisionomia, a ricercare le notizie.

Tra il detto interesse e l'attività di chi divulga le informazioni esiste – riconosce il CdS – una stretta interdipendenza (Cons. Stato, IV, 6 maggio 1996 n. 570, Cons. Stato, IV,, 22 settembre 2014 n. 4748, sulla posizione qualificata e differenziata degli organi di stampa circa la conoscenza del contenuto degli atti detenuti dalla P.A. ; da ultimo, il nuovo approdo «[...] dell'ordinamento comunitario in subjecta materia circa una compiuta evoluzione verso una società dell'informazione e della conoscenza (cfr. Direttiva 2003/98/CE) [...]»); tuttavia non solo non si può legittimamente configurare l'esistenza d'un diritto soggettivo in capo ai destinatari tale addirittura da condizionare la posizione di chi informa pure nei contenuti e nel risultato, ma non si ravvisa, neppure, nel corpo dello stesso art. 21 Cost., il fondamento di un generale diritto di accesso alle fonti notiziali, al di là del concreto regime normativo che, di volta in volta e nell'equilibrio dei molteplici e talvolta non conciliabili interessi in gioco, regolano tal accesso. Occorre evitare, dunque secondo il Consiglio di Stato, ogni generalizzazione sul rapporto tra diritto d'accesso e libertà di informare. Il nesso di strumentalità tra le due figure, che pure esiste, si sostanzia non già reputando, come fa l'appellante, il diritto di accesso qual presupposto necessario della libertà d'informare, ma nel suo esatto opposto. È il riconoscimento giuridico di questa che, in base alla concreta regolazione del primo, diviene il presupposto di fatto affinché si realizzi la libertà d'informarsi.

Sicché, come ha a suo tempo detto la Sezione, è pur vero che «[...] in linea di principio non si può equiparare la posizione di una testata giornalistica o di un operatore della stampa a quella di un qualunque soggetto giuridico per quanto attiene al diritto di accesso ai documenti amministrativi...». Tuttavia, «[...] occorre... pur sempre tener presente l'ambito soggettivo e quello oggettivo prescritti dalla legge entro i quali va riconosciuta la tutela sottesa all'accesso, presupponendo [...] un interesse personale e concreto, strumentale all'accesso [...]». Pertanto «[...] non è consentito dilatare l'ambito applicativo della normativa garantista di cui al citato art. 22 della legge n. 241 [...]».

Ciò non significa che v'è un diniego generale al diritto di accesso alle fonti per l'informazione, né che il diritto ad essere informati si esaurisca nella libertà d'informarsi, come mero risvolto fattuale della libertà d'informare.

Va, invece, condotta un'indagine circa la consistenza della situazione legittimante all'accesso e la relativa valutazione va articolata **a seconda della disciplina normativa di riferimento**, che varia in significative parti sia con riguardo ai caratteri della posizione legittimante

(l'interesse "diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata" di cui alla legge n. 241), sia dei vari presidi che la legge pone verso l'accesso generalizzato (non collegato, cioè, ad un interesse qualificato e differenziato o comunque volto a un controllo diffuso sull'attività dei pubblici poteri).

In particolare sul versante dei rapporti con i pubblici poteri, il legislatore non sconta limiti generali nel prevedere in favore dei cittadini una serie più o meno ampia di diritti ad essere informati, come avviene, per esempio, con le regole di pubblicità ex art. 29 del Dlg 14 marzo 2013 n. 33.

L'evoluzione della legislazione in materia, sempre più aperta alle esigenze di trasparenza dell'azione pubblica, ha portato a configurare le **diverse forme di accesso** più che a guisa di un unico e globale diritto soggettivo di accesso agli atti e documenti in possesso dei pubblici poteri, come **un insieme di sistemi di garanzia per la trasparenza**, tra loro diversificati pur con inevitabili sovrapposizioni.

Ne deriva che s'avrà una maggiore o minore estensione della legittimazione soggettiva, a seconda della più o meno diretta strumentalità della conoscenza, incorporata negli atti e documenti oggetto d'accesso, rispetto ad un interesse protetto e differenziato, diverso dalla mera curiosità del dato, di colui che esprime il bisogno di accedere, ma con le modalità previste dalla specifica disciplina normativa invocata.

L'attuale sistema nel suo complesso dà luogo a vari tipi d'accesso, con diverse finalità e metodi d'approccio alla conoscenza ed altrettanti livelli soggettivi di pretesa alla trasparenza dei pubblici poteri.

Tali livelli, secondo il Consiglio di Stato, nel sistema della legge n. 241 - parametro normativo di riferimento nel giudizio *de quo* - saranno più ampi quando riguardano la partecipazione di un soggetto ad un procedimento amministrativo (art. 7, c. 1; art. 8, c. 2, lett. b; art. 10, lett. a) della l. 241/1990) o ad un processo amministrativo già in atto (art. 116, c. 2, c.p.a.: cfr., p. es., Cons. St., III, 14 marzo 2013 n. 1533), oppure quando l'accesso riguardi «[...] documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici [...]» (art. 24, c. 7 della legge n. 241); ma richiederanno pur sempre, nel sistema della legge n. 241, una posizione legittimante nei termini richiesti da quella disciplina.

Il diritto d'accesso ex legge n. 241 agli atti amministrativi non è connotato da caratteri di assolutezza e soggiace, oltre che ai limiti di cui all'art. 24 della l. 241/1990, alla rigorosa disamina della posizione legittimante del richiedente, il quale deve dimostrare un proprio e personale interesse (non di terzi, non della collettività indifferenziata) a conoscere gli atti e i documenti richiesti.

In tale prospettiva, il diritto di cronaca è presupposto fattuale del diritto ad esser informati, ma non è di per sé solo la posizione che legittima l'appellante all'accesso invocato ai sensi della legge n. 241.

Né tutto ciò si pone in contrasto con la c.d. "società dell'informazione" cui a livello europeo tende la direttiva n. 2003/98/CE (considerando n. 2), poiché tale fonte comunque non esclude, nei ben noti ed ovvi limiti di ragionevolezza e proporzionalità, regimi nazionali che possano delimitare l'accesso anche con riferimento alla titolarità di una posizione legittimante.

Diversi sono i presupposti che connotano i casi di c.d. "accesso civico" ex art. 5 del Dlg 33/2013 (anche nel testo previgente alla novella del 2016), che tuttavia presuppongono la sussistenza di un obbligo di pubblicazione (Cons. Stato, VI, 20 novembre 2013 n. 5515).

E ancora diversi sono i presupposti che disciplinano l'accesso ai sensi del decreto legislativo n. 97 del 2016, che svincola il diritto di accesso da una posizione legittimante differenziata (art. 5 del decreto n. 33 del 2013 nel testo novellato) e, al contempo, sottopone l'accesso ai limiti previsti dall'articolo 5 bis.

In tal caso, la P.A. intimata dovrà in concreto valutare, se i limiti ivi enunciati siano da ritenere in concreto sussistenti, nel rispetto dei canoni di proporzionalità e ragionevolezza, a garanzia degli interessi ivi previsti e non potrà non tener conto, nella suddetta valutazione, anche le peculiarità della posizione legittimante del richiedente.

Alla luce delle considerazioni su estese l'appello è stato respinto dal Consiglio di Stato per la non dimostrata

sussistenza, da parte dell'appellante, di una posizione legittimante ai sensi e nei termini di cui alla legge n. 241/90.

TAR LAZIO - LATINA, Sezione I, 23 maggio 2017, n. 325 - Preclusione per il RUP a far parte della Commissione giudicatrice - Incompatibilità anche nel regime transitorio

Nel nuovo regime delineato dall'art. 77 del d.lgs. n. 50 del 2017, il RUP non può far parte della Commissione giudicatrice. Tale preclusione vale anche nel periodo transitorio dal momento che le incompatibilità di cui al citato art. 77 operano direttamente senza la necessità di intermediazione di regolamenti o linee-guida. La partecipazione del RUP quale componente della Commissione giudicatrice inficia l'intera gara e ne determina l'illegittimità e il conseguente annullamento. La pronuncia, per ovvie ragioni temporali, non poteva tener conto della modifica del comma 4 dell'articolo 77 (ad opera del cosiddetto "decreto correttivo", con efficacia dal 20 maggio 2017) che dopo il primo periodo «*I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta*» ha aggiunto il seguente secondo periodo «*La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura*». L'equivoca formulazione della nuova norma suggerisce comunque l'adozione di estrema cautela nella nomina del RUP quale componente della Commissione giudicatrice (ma non come presidente), probabilmente nel senso di motivare la sua terzietà circa la valutazione delle offerte tecniche.